



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

## ORDINANZA N. 41 DEL 12/10/2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI E URGENTI E ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19**

### **IL SINDACO**

**VISTO** l' art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

**PREMESSO** che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi dell'epidemia da COVID-19;

#### **VISTI:**

l'art. 87 (*Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali*) commi 1, 2, 3 e 4-bis del D.L. 17 marzo 2020 n.18, nel testo modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27;

il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19: "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che dispone che possono essere assunte misure per quanto in oggetto, con particolare riferimento all'art. 1 comma 2 lett. s), che prevede la "*limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile*";

il DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17/05/2020, con il quale sono state adottate "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", con efficacia dal 18 maggio al 14 giugno 2020;

il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

il Dpcm 7 agosto 2020 con il quale sono state adottate "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 Agosto che ha previsto:

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

Il Dpcm 7 settembre 2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

Il DL 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuit  operativa del sistema di allerta COVID, nonch  per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. – in vigore dal 8/10/2020

**VISTE le seguenti ordinanze** del Presidente della Giunta Regionale della Campania:

- Ordinanza n. 69 del 31/08/2020
- Ordinanza n. 70 del 08/09/2020
- Ordinanza n. 71 del 09/09/2020
- Ordinanza n. 72 del 24/09/2020
- Ordinanza n. 73 del 25/09/2020
- Ordinanza n. 74 del 27/09/2020
- Ordinanza n. 75 del 29/09/2020
- Ordinanza n. 76 del 03/10/2020
- Ordinanza n. 77 del 05/10/2020

**CONSIDERATO:**

che si rileva un incremento della diffusione del virus a livello globale e nazionale;

che i report dell'Unit  di Crisi regionale rappresentano un trend in continuo aumento dei casi di positivit  al virus nel territorio regionale, nonch  un forte aumento dei casi di soggetti asintomatici o paucisintomatici;

che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, anche associati all'importazione di casi da Stati esteri;

che si   avuta comunicazione dall'ASL NA2 Nord di casi positivi Covid, anche collegati ad eventi privati avvenuti nei giorni scorsi, anche fuori dal territorio comunale, cui hanno partecipato cittadini di Monte di Procida;

che in merito ai casi positivi rilevati l'ASL competente sta effettuando la ricostruzione del link epidemiologico e che tale ricostruzione non   ancora terminata;

che negli ultimi giorni l'ASL ha effettuato un gran numero di tamponi presso il Comune di Monte di Procida con la modalit  drive through;

che ci sono oltre 200 persone nella ricostruzione del link epidemiologico effettuata ad oggi, che coinvolge oltre a nuclei familiari anche parte della popolazione scolastica locale;

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

che si è avuta notizia di ulteriori casi di positività di cittadini montesi, in tale numero da poter determinare la presenza di un focolaio se non si adottano misure stringenti e cautelative;

**PRESO ATTO**

che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che “È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2020, le cui disposizioni sono state successivamente prorogate dal DPCM 7/9/2020 e riprese nel DL 7/10/2020, prevede: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”;

**PRESO ATTO**, altresì, della circolare del Ministero dell’Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che “nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

**RILEVATO** da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

**RITENUTO** che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Monte di Procida;

**CONSIDERATO** che il contesto particolare del Comune di Monte di Procida richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l’attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monte di Procida che, nonostante un’efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- l’elevata densità abitativa
- l’attrattiva esercitata da luoghi di interesse paesaggistico e dalle località balneari

**CONSIDERATA**, altresì, la morfologia del territorio comunale di Monte di Procida con strade e aree pedonali di ridotte dimensioni che non garantiscono – specialmente in considerazione del



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

maggior afflusso di persone di cui sopra – il rispetto del distanziamento sociale per tutte le persone che, per qualsiasi ragione transitano contemporaneamente in tali stradine;

**CONSIDERATO** inoltre che il Comune di Monte di Procida dispone di un centro di raccolta, sito alla via Torrione, presidiato ed aperto al conferimento di rifiuti da parte dei cittadini e che tale centro è molto frequentato dalla popolazione locale rendendo di difficile applicazione le misure di contingentamento degli avventori;

**DATO ATTO** che, eccezion fatta per sfalci e beni durevoli, la prevalente tipologia di rifiuti conferibile al centro di Raccolta Comunale, è oggetto di raccolta domiciliare “porta a porta” e che pertanto può essere differito il conferimento di ingombranti, RAE, vernici, sfalci e potature;

**CONSIDERATO** che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19.

**RITENUTO** che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale , impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

**VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”

**DATO ATTO** che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Monte di Procida;

Viste e richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 37 del 9/10/2020, 39 del 10/10/2020 e 40 del 11/10/2020;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica locale;

CONSIDERATO altresì quanto stabilito dal COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673; 07/10/2020, N. 706 in data 11/10/2020 che ha previsto la necessità anche per i contatti stretti di effettuare l'isolamento fiduciario di 10 giorni più un tampone antigenico rapido o molecolare.

## ORDINA

IN VIA PRECAUZIONALE AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO, TEMPORANEAMENTE E IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DEL NECESSARIO CONTACT TRACING PER LA DEFINIZIONE DEI LINK EPIDEMIOLOGICI in aggiunta alle raccomandazioni e alle misure adottate con l’ordinanza n. 37/2020; **con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 di domenica 18 ottobre 2020**

- 1) è disposta la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado;
- 2) **A tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi (tra cui bar, tabacchi, ristoranti, esercizi di somministrazione alimenti e bevande di alcun tipo, vendita di prodotti alimentari, ortofrutta e supermercati)** di effettuare uno screening sui titolari e sui dipendenti/addetti tramite tamponi nasofaringei nell’interesse dei dipendenti stessi e della propria clientela, al fine di tutelare la salute pubblica e circoscrivere i casi di positività al COVID 19, **entro le ore 24.00 del 15/10/2020;**
- 3) È fatto obbligo a bar, ristoranti e pubblici esercizi di organizzarsi per scaglionare gli accessi attraverso opportune prenotazioni ed assicurare il distanziamento nei loro locali attenendosi scrupolosamente alla normativa nazionale e regionale, in particolare limitando il numero di persone ammesse al banco e in sala nel rispetto del distanziamento sociale,

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

anche tenuto conto della composizione dei nuclei familiari. Al di fuori dei locali, ribadendo il divieto di qualsiasi forma di assembramento, dovrà essere garantito a cura degli esercenti il distanziamento interpersonale;

- 4) è vietato ai Cittadini Montesi qualsiasi tipo di riunione, al chiuso o all'aperto su suolo pubblico o privato che non sia legata ad attività istituzionale, e di evento privato (comunioni, compleanni, anniversari etc.) che determini l'assembramento anche in misura minima di più persone;
- 5) è disposta la chiusura delle sale gioco e sale scommesse;
- 6) è disposta la chiusura di barbieri, parrucchieri, centri estetici, anche con riferimento alle attività esercitate a domicilio (tali esercizi sono sottoposti agli obblighi di cui al punto 1 della presente ordinanza in merito ai tamponi nasofaringei);
- 7) è disposta la chiusura al pubblico del centro di raccolta sito in via Torrione;
- 8) sono consentiti i funerali unicamente in forma privata, con la partecipazione di familiari e congiunti, e in ogni caso con un numero massimo di intervenuti di 20 persone, limitando altresì l'accesso al cimitero a tale numero massimo;
- 9) Sono sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici;
- 10) Sono chiusi tutti i centri anziani e circoli ricreativi sul territorio comunale;
- 11) Sono chiuse tutte le palestre e sono sospese tutte le attività sportive, in forma individuale e di squadra, sia di tipo professionale che amatoriale;
- 12) Sono chiuse tutte le aree gioco per bambini, il Parco del Benessere, i Giardini di Dedalo;
- 13) Sono confermate le disposizioni di cui all'ordinanza 37/2020, fino a nuovo provvedimento, in merito agli accessi al Comune da parte dell'utenza;

### **RACCOMANDA**

**A tutti i cittadini intervenuti agli eventi privati tenutisi nei 14 giorni antecedenti al 09 ottobre**, in attesa della definizione dei link epidemiologici da parte dell'ASL Na2 Nord, di porre in essere ogni misura precauzionale al fine del contenimento della diffusione del contagio, quali:

- Osservare l'isolamento fiduciario;

- verificare la positività da COVID-19 attraverso tampone nasofaringeo presso strutture autorizzate.

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579



Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

**A tutti i cittadini:**

- di evitare ogni tipo di contatto al di fuori del proprio nucleo familiare convivente;
- non spostarsi dal proprio domicilio se non in caso di necessità, di lavoro, di approvvigionamento, di salute;
- di contattare il proprio medico curante in caso di insorgenza di sintomi associabili al COVID-19 e di evitare in tal caso precauzionalmente ogni contatto con altre persone anche all'interno del proprio nucleo familiare;

Ai Sacerdoti di sensibilizzare i credenti al rispetto delle regole di distanziamento e limitazione della socializzazione;

Inoltre si raccomanda di osservare le disposizioni previste dalle ordinanze regionali in merito ai rientri dall'estero e alle relative misure di screening e di isolamento.

A tutti i Cittadini di attenersi alle disposizioni nazionali e regionali in materia di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;

**AVVISA**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia.

**DISPONE**

- La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune [www.comune.montediprocida.na.it](http://www.comune.montediprocida.na.it)
- A chiunque spetti di far rispettare il presente provvedimento;
- Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio On-Line e trasmesso:  
alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;  
alla Presidenza della Regione Campania;  
ai componenti del C.O.C. dell'Amministrazione Comunale di Monte Di Procida;  
Alle Dirigenti Scolastiche;

Comune di Monte di Procida, via Panoramica, 081.8684201 fax 081.8682579





Comune di Monte di Procida  
Città Metropolitana di Napoli

al Comando di P.M e dagli altri presidi di Polizia presenti sul territorio;  
al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore dell’Ente;  
alle RSU e alle OO.SS. di categoria.  
Ai Comuni limitrofi

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Monte di Procida, 12/10/2020



Il Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese